



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia principale

Modifica del 10 marzo 2025

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 10 novembre 2015, del 14 giugno 2016, del 7 agosto 2017, del 29 gennaio 2019 e del 20 agosto 2024¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale XIII

del 5 novembre 2024

Art. 8 cpv. 2 (Contributi)

² Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 6 % del salario determinante.

Art. 13 lett. b (Tipi di prestazioni)

Sono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:

b) *Abrogata*

¹ FF 2003 3464; 2006 6191, 8149; 2007 7107; 2012 8589; 2015 6821; 2016 4477; 2017 4989; 2019 1655; 2024 2191

Art. 14 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a (Rendita transitoria)

¹ Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- c) negli ultimi 25 anni ha esercitato almeno 20 anni – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente – un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN

² Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione (cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:

- a) negli ultimi 25 anni ha esercitato soltanto per 10 anni un'attività soggetta a contribuzione in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, – di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente

e/o

Art. 16 cpv. 2 (Rendita transitoria ordinaria)

² La rendita transitoria annua non può tuttavia superare il più basso dei valori limite seguenti:

- a) 80 % del salario base per la rendita percepito nell'ultimo anno lavorativo
- b) entro il 31 Dicembre 2025 2,4 volte, dal 1° Gennaio 2026 2,2 volte della rendita AVS semplice massima (rendita annua).

Art. 17 cpv. 1 e 3 (Rendita ridotta)

¹ Chi soddisfa i requisiti dell'articolo 14 capoverso 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di 1/20 per ogni anno mancante (1/240 per ogni mese mancante).

³ Per i lavoratori che in un anno civile svolgono almeno al 50% un'attività assoggettata al CCL PEAN, perché sono assunti come stagionali, perché assolvono diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo di applicazione del CCL PEAN, perché sono invalidi fino al 50% o perché sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente al grado di occupazione e agli anni di lavoro a tempo parziale durante gli anni presi in considerazione per la definizione della rendita.

Art. 17^{bis} (Differimento della percezione della rendita)

La rendita transitoria mensile, calcolata in base alle precedenti disposizioni (art. 16 e 17), viene aumentata del 5% – tenuto conto degli importi limite di cui all'articolo 16 capoverso 2 CCL PEAN – se il richiedente ne differisce l'inizio di almeno 6 mesi a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria. La rendita transitoria viene aumentata del 10% se il periodo di differimento è di almeno 12 mesi, del 15% se il periodo di differimento è di almeno 18 mesi e del 20 % se il periodo di differimento è di almeno 24 mesi. Se il periodo di differimento determina nel contempo l'aumento della rendita in seguito ai periodi di contribuzione supplementari ai sensi dell'articolo 17 CCL PEAN, è considerato unicamente l'aumento più favorevole al richiedente.

Art. 19 cpv. 2 (Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

² *Abrogata*

Art. 20 cpv. 3 (Permanenza nel proprio istituto di previdenza)

³ *Abrogata*

Entrata in vigore

Le modifiche di cui all'articolo 8 conformemente alla Convenzione addizionale XIII del 5 novembre 2024 entrano in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale, ma non prima del 1° aprile 2025, le modifiche delle disposizioni relative alle prestazioni (art. 13, 14, 16, 17, 17^{bis}, 19 und 20) con la dichiarazione di obbligatorietà generale con effetto al 1° luglio 2025. Sono valide per tutte le rendite decorrenti da tale data. Per le rendite transitorie decorrenti da una data precedente, resta applicabile l'articolo 19 nella versione sancita dalla Convenzione addizionale XI del 3 dicembre 2018. [...]

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2034.

10 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

